

CONTRATTO

Contratto per la prestazione del Servizio di elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi e front-office, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia. CIG n.7290529ED7

TRA

Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A., società sotto il controllo e la direzione del Comune di Venezia, con sede legale in Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Venezia, San Marco 4934, capitale sociale Euro 1.549.500,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 02396850279, REA 214409 di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 02396850279, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Alessandra Poggiani, giusti poteri alla stessa conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/12/2016 (nel seguito per brevità anche "Venis S.p.A.");

E

Maggioli S.p.A., sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n.8, capitale sociale Euro 2.215.200,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Romagna - Forlì - Cesena e Rimini al n. 219107, Partita IVA 02066400405, Codice Fiscale 06188330150 domiciliata ai fini del presente atto in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n.8, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Manlio Maggioli, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14/11/2016 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che Venis S.p.A. società in-house sotto la Direzione ed il Coordinamento del Comune di Venezia, ha ricevuto in affidamento dal Comune di Venezia (di seguito per brevità anche "Comune") il "Servizio di elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi, front-office e gestione dei verbali notificati all'estero e non pagati nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di stato e regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia;
- b) che a seguito della definizione con il Comune di Venezia del progetto complessivo del Servizio, è stato deciso di affidare ad un operatore qualificato del settore alcuni servizi integrati e complementari a quelli svolti da Venis, che manterrà comunque il controllo ed il coordinamento di tutto il progetto;
- c) che il servizio complessivamente gestito da Venis, oltre che in favore del Comando del Comune di Venezia e dei comuni di Marcon e Spinea e della Polizia Provinciale di Venezia, convenzionati con il medesimo Comando, potrà essere esteso ad altri Enti e che, dello stesso, potranno avvalersene costituendi Consorzi tra Enti, tra i quali il Comune di Venezia, nei quali confluiranno le relative Polizie Municipali/Locali e/o i servizi svolti dalle medesime;
- d) che il Fornitore, nelle fasi delle eventuali estensioni e/o transizioni di cui al precedente punto, dovrà garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento senza alcun onere aggiuntivo per Venis, gli Enti e/o i Consorzi interessati (di seguito chiamati Utilizzatori), oltre al valore dell'affidamento stesso;
- e) che nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, Venis ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del fornitore per la prestazione del "Servizio di elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi e front-office, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia" attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, in un due lotti, ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 142 del 11/12/2017, e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S229 del 29/11/2017;
- f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura per il Lotto PRIMO di cui sopra a tal fine indetta da Venis e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini

- stabiliti nel presente atto, nelle Condizioni Generali;
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi dall'Allegato Tecnico, nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di euro 508.597,21= (euro cinquecentoottomilacinquecentonovantasette/21) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
 - i) che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo Venis all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di eseguire, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, i "Servizi di elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi e front-office, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia", nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - j) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per Venis nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente allo stesso riferite;
 - k) che il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA, CON SPECIFICO AL LOTTO PRIMO, QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato Tecnico, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, presentati in sede di gara, e le Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

- 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito del Contratto si intende per:
 - a) Allegato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "1" del Disciplinare di Gara;
 - b) Offerta Tecnica: il Progetto tecnico presentato dal Fornitore in sede di gara;
 - c) Offerta Economica: il documento "Offerta Economica – Allegato 3" presentato dal Fornitore in sede di gara;
 - d) Data di Attivazione: data in cui tutti i servizi (per brevità anche "Servizio") oggetto dell'affidamento sono attivati;

- e) Condizioni Generali: il documento allegato al presente Contratto e di cui all'Allegato 7 del Disciplinare di gara;
 - f) Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - g) Utilizzatori: il Comune di Venezia e i Comuni di Marcon, Noventa di Piave, Musile di Piave, San Donà di Piave, altri Comuni della Città Metropolitana convenzionati con il Comune di Venezia, altri Enti e/o Consorzi costituendi e/o costituiti da Enti (tra cui il Comune di Venezia) nei quali confluiranno o sono confluite le relative Polizie Locali e/o i servizi svolti dalle medesime.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati inclusi quelli di gara;
 - b) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati inclusi quelli di gara.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevorranno le previsioni contenute nel presente Contratto.
3. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nell'Allegato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevorrà quanto contenuto nell'Allegato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Venis S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell'Allegato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, Venis da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alla prestazione da parte del Fornitore ed in favore di Venis di servizi per elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi e front-office, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia - Lotto PRIMO.
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Venis a prestare i servizi previsti dal Lotto PRIMO come meglio descritti nell'Allegato Tecnico secondo le modalità indicate nell'Offerta tecnica, inclusi i servizi aggiuntivi se proposti.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nelle Condizioni Generali, nell'Allegato Tecnico e, se maggiorative, nell'Offerta Tecnica.
4. Venis si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di un quinto, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati.

5. In tal caso, nei limiti dei quantitativi così incrementati, potrà essere richiesta la fornitura di tutti i servizi previsti.

ARTICOLO 5 **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'attivazione del Servizio.
2. Alla scadenza dei contratti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovarli, qualora sussistano i presupposti applicativi di tale normativa, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 2 (due) anni.
3. Resta ferma la possibilità di ulteriore proroga tecnica di massimo 6 (sei) mesi nelle more della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento.
4. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà provvedere, a sue spese, al ritiro di quanto messo a disposizione in esecuzione del contratto, garantendo la continuità del servizio nelle more della procedura di subentro del nuovo Fornitore, senza alcuna variazione sulle condizioni previste dal Contratto.
5. Si applica il disposto del comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito nella Legge del 07/08/2012, n. 135.

ARTICOLO 6 **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto e nelle Condizioni Generali, anche:

- a) a prestare i servizi oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nell'Allegato Tecnico;
- b) a fornire, ai prezzi ed alle tariffe indicate nell'Offerta Economica, i servizi di cui al Contratto, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
- c) a manlevare Venis dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso delle apparecchiature oggetto del presente Contratto;
- d) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Venis di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
- e) all'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Venis per conto proprio o per conto degli Utilizzatori;
- f) a comunicare tempestivamente a Venis le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) a garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e prende atto e accetta che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi e degli uffici di Venis e degli Utilizzatori.

Il Fornitore si impegna, altresì, su richiesta di Venis, a trasmettere, suddivisa per Utilizzatore, contestualmente alla trasmissione delle fatture, anch'esse suddivise per Utilizzatore, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

ARTICOLO 7

VERBALE DI AVVIO E VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

1. I servizi oggetto del Contratto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Allegato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati da Venis.
2. L'attivazione dei servizi dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di stipula del contratto senza pregiudicare e/o ostacolare le attività dell'Amministrazione comunale in essere. A tal fine ed entro detto termine, il Direttore dell'esecuzione, dovrà redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi medesimi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nell'Allegato Tecnico, tutto con le modalità ivi prescritte.
4. I servizi oggetto del Contratto sono sottoposti a verifiche di conformità in corso di esecuzione secondo quanto stabilito nell'Allegato Tecnico.
5. Nel corso delle verifiche di conformità saranno determinati i corrispettivi da corrispondere al fornitore desunti per i servizi di: elaborazione elettronica, notifica atti amministrativi e front-office, nell'ambito della gestione delle procedure sanzionatorie amministrative e degli adempimenti consequenziali, relativi alle infrazioni al Codice della Strada, alle leggi di Stato e Regionali ed ai regolamenti del Comune di Venezia.

ARTICOLO 8

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto secondo i livelli stabiliti nell'Allegato Tecnico o nell'Offerta tecnica se migliorativi.
2. Venis si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio nei settori qualità dei servizi erogati e conduzione del progetto; da parte sua, il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la necessaria collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari.
3. Venis si riserva di svolgere tutte le verifiche che riterrà opportune, addebitandone al Fornitore i relativi costi nel caso esse dimostrino la non completezza o correttezza dei dati ricevuti.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da Venis per la prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento sono indicati nell'Offerta Economica.
2. I corrispettivi sono dovuti a decorrere dalla "Data di attivazione" e dal "Verbale di avvio e verifiche di conformità in corso di esecuzione".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale a seguito di esito positivo della verifica di conformità trimestrale di cui all' art. 2.1 del Disciplinare di gara e saranno corrisposti da Venis secondo la normativa vigente in materia di Contabilità della medesima e secondo quanto stabilito dal Disciplinare stesso.
4. Il rimborso del costo dei bolli postali, non oggetto dell'affidamento, verrà corrisposto trimestralmente su base consuntiva. Nelle fatture di rivalsa di tali costi il Fornitore applicherà l'IVA di legge.
5. I servizi dovranno essere fatturati, nell'intero corso del contratto, utilizzando la medesima codifica per ogni singolo servizio di cui alle tabelle 4.1, 4.2, 5 e 6 dell'Offerta Economica.
6. In caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento, come determinato dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Il Fornitore si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.
3. Il Fornitore, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2, si impegna a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia Venis che la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
4. Il Fornitore si impegna ad inviare a Venis, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere a Venis di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.
5. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, sia dall'appaltatore che dal subappaltatore/subcontraente, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Resta, tuttavia, ferma la facoltà di Venis di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dei servizi oggetto del presente Contratto, non imputabile a Venis, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Venis applicherà al Fornitore le penali regolate nel Disciplinare di gara, qui da intendersi integralmente trascritto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, all'Allegato Tecnico e al Disciplinare di gara. In tal caso Venis applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto, all'Allegato Tecnico e al Disciplinare di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di euro 508.597,21= (euro cinquecentoottomilacinquecentonovantasette/21).

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Generali, Costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati;
- b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 del Disciplinare di gara e nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, non intende subappaltare alcuna prestazione a terzi.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti di Venis e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste da Venis, relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito del Contratto, entro un tempo massimo fissato in numero 10 giorni lavorativi.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Venis sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare a Venis la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 17

NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Venis S.p.A. quale *Responsabile del trattamento dei dati personali* dei quali il Comune di Venezia è Titolare, valutato che il Fornitore sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, designa il Fornitore in virtù dell'art. 28.2 del Reg. CE 679/2016 quale *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali*.
2. Venis S.p.A. comunica al *Titolare del trattamento* Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 28.2 del citato regolamento, che per le attività Oggetto del presente contratto ha provveduto alla nomina del Fornitore quale *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali*, ricevendone avvallo.
3. Si rileva che il Fornitore esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune di Venezia

esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Fornitore di cui all’Oggetto del presente contratto.

4. La designazione a *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali* avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina al Fornitore quale *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali*.
5. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

A completamento ed integrazione della nomina suddetta si rimanda all’Allegato “Nomina a Sub-Responsabile Del Trattamento”, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Venis non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

VENIS S.p.A.

Il Direttore Generale

Alessandra Poggiani

MAGGIOLI S.p.A.

Il Presidente

Manlio Maggioli

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Verbale di avvio e verifiche di conformità in corso di esecuzione); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Nomina a Sub-Responsabile del trattamento); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate al presente contratto:

Articolo 3 (Durata del Contratto); Articolo 4 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Supervisione e controllo); Articolo 7 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 10 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 11 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Foro competente); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21 (Codice Etico e di Condotta), Articolo 22 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

MAGGIOLI S.p.A.

Il Presidente

Manlio Maggioli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATO “NOMINA A SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO”

Venis S.p.A. quale *Responsabile del trattamento dei dati personali* dei quali il Comune di Venezia è Titolare, valutato che il Fornitore sotto il profilo della strutturazione, dell’organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l’idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, designa il Fornitore in virtù dell’art. 28.2 del Reg. CE 679/2016 quale *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali*.

Venis S.p.A. comunica al *Titolare del trattamento* Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 28.2 del citato regolamento, che per le attività Oggetto del presente contratto ha provveduto alla nomina del Fornitore quale *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali*, ricevendone avvallo.

Si rileva che il Fornitore esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune di Venezia esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate al Fornitore di cui all’Oggetto del presente contratto.

La designazione a *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali* avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina al Fornitore quale *Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali*.

Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell’estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Nell’espletamento dell’incarico, il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* dovrà attenersi alle disposizioni vigenti disposte dalla legislazione in materia e specificatamente il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle norme Regolamento Europeo Privacy (GDPR) 679/2016 e delle apposite prescrizioni che verranno impartite dal *Titolare del trattamento al Responsabile del Trattamento* ed alle quali anche il *Sub-Responsabile* dovrà attenersi.

Il trattamento è affidato al Responsabile del trattamento e al Sub-Responsabile esclusivamente con le finalità proprie del *Titolare del trattamento*, e cioè di consentire l’esecuzione delle attività di forniture dei servizi sopra elencati.

Sia il *Responsabile al trattamento* che il *Sub-Responsabile esterno del trattamento*, sono tenuti ad attuare le misure tecniche ed organizzative tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche per quanto previsto agli articoli 32 -33 e 35-36 del GDPR. Devono ottemperare a specifici requisiti previsti dal GDPR per ridurre i rischi del trattamento e assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* ha anche altri obblighi specifici:

- I dati personali dei quali il *Responsabile del trattamento* verrà a conoscenza sono di proprietà di Venis S.p.A. e pertanto potrà tenerne copia solo per l'espletamento dei compiti affidati e limitatamente al tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni consentite.
- Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* ha l'obbligo specifico di attenersi al divieto di comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione a qualsiasi titolo dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse rispetto a quanto qui specificato inoltre i dati personali saranno trattati da personale opportunamente informato e/o incaricato dal *Responsabile del trattamento*.
- Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* dichiara di disporre ed adottare le misure minime di sicurezza dettate dagli artt. 32-33 del GDPR 679/2016, e adeguate misure organizzative e tecniche idonee ad evitare l'accesso non autorizzato e il trattamento non conforme dei dati.
- (Qualora la natura dell'incarico prevedesse l'intervento di Amministratori di sistema) Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* Provvede all'osservanza di quanto stabilito dal provvedimento a carattere generale - 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. n. 300 del 24/12/2008) e successive modifiche, emesso dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- (Qualora la natura dell'incarico prevedesse l'intervento di Amministratori di sistema) Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* adotta le misure tecniche ed organizzative del menzionato provvedimento, con riferimento alla conservazione presso la propria organizzazione, degli estremi identificativi delle persone preposte quali amministratori di sistema ed autorizzate quali incaricati al trattamento designati, le nomine degli stessi come amministratori di sistema secondo quanto previsto dal suddetto provvedimento e l'applicazione diligente dello stesso;
- (Qualora la natura dell'incarico prevedesse l'intervento di Amministratori di sistema) Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* secondo quanto stabilito dal provvedimento in materia di Amministratori di Sistema, comunicherà al *Titolare del trattamento* i nominativi dei soggetti designati quali amministratori di sistema, all'interno della propria struttura che opereranno come amministratori di sistema presso la struttura del *Titolare del trattamento* per le attività limitate alla nomina come *Sub-Responsabile del trattamento*, l'archiviazione dei log secondo quanto previsto dal provvedimento 27 novembre 2008 in termini di amministratori di sistema è a carico del *Titolare del trattamento*.
- Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* fornisce le Linee Guida per il Trattamento dei Dati Personalii ai sensi del GDPR 679/2016 (Si veda allegato "Linee guida").
- Il *Responsabile del trattamento* fa salvo il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* per qualsiasi responsabilità connessa al trattamento dei dati personali e per operazioni al trattamento di cui lo stesso non è espressamente nominata *Sub-Responsabile del trattamento*;
- All'interno dell'organizzazione del *Sub-Responsabile esterno del trattamento* i dati potranno essere trattati soltanto da soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei servizi affidati dal Responsabile del trattamento con avallo del *Titolare del trattamento*.

- Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* dovrà, pertanto, impartire i suddetti soggetti preposti al trattamento ogni necessaria istruzione (anche per iscritto) in merito al corretto utilizzo di tutti gli apparati di sistema ed informatici coinvolti in operazioni di trattamento di dati personali e mantenere la lista dei preposti al trattamento aggiornata.
- Il personale dipendente e/o i collaboratori che saranno incaricati a svolgere le prestazioni assicureranno serietà ed affidabilità e saranno debitamente formati ed informati sulle modalità del trattamento, sui rischi che incombono sui dati e sui profili della vigente normativa.
- Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* dovrà, pertanto, impartire i suddetti soggetti preposti al trattamento ogni necessaria istruzione (anche per iscritto) in merito al corretto utilizzo di tutti gli apparati di sistema ed informatici coinvolti in operazioni di trattamento di dati personali e mantenere la lista dei preposti al trattamento aggiornata;
- Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* deve rispettare salvo diversa prescrizione scritta del Responsabile del trattamento avallata dal *Titolare del trattamento* quanto previsto all' articolo 28 paragrafi 2,3,4. In particolare in riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3 alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h.
- Sarà cura del *Sub-Responsabile esterno del trattamento* vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite ai propri preposti al trattamento.
- Il *Sub-Responsabile esterno del trattamento* ha l'obbligo di comunicare al *Titolare del trattamento dei dati personali* la possibilità che i suoi dati vengano trasferiti fuori UE.
- Qualora il *Sub-Responsabile del trattamento* ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il *Responsabile* iniziale conserva nei confronti del *Titolare del trattamento* l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi *Sub-Responsabile*.
- Il *Sub-Responsabile del trattamento* dovrà garantire i diritti spettanti agli interessati al trattamento e stabiliti dal GDPR 679/2016, e cioè rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Nel caso in cui la cessazione delle Operazioni di Trattamento da parte del *Sub-Responsabile del trattamento* configuri una cessazione del trattamento, questi provvede a notificarlo per iscritto con congruo anticipo al Responsabile del Trattamento che informerà il *Titolare del trattamento* per l'adozione degli opportuni provvedimenti di Legge.

All'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di Trattamento da parte del *Sub-Responsabile esterno del trattamento*, quest'ultimo, trascorsi 12 mesi, provvede alla integrale distruzione dei dati inerenti alla privacy, fatta eccezione per la documentazione amministrativa la cui tenuta è gestita in ottemperanza agli obblighi di conservazione stabiliti per legge.

VERIFICHE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Venis S.p.A. (*Responsabile del trattamento dei dati personali*), sarà chiamata ad esercitare vigilanza e controllo sull'osservanza delle istruzioni impartite e delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali al *Sub- Responsabile* perché in base alle vigenti norme come già menzionato: “Qualora il *Sub- Responsabile del trattamento* ometta di adempire ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il *Responsabile* iniziale conserva nei confronti del *Titolare del trattamento* l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi *Sub-Responsabile*”.

L'attività di verifica potrà concretizzarsi attraverso la richiesta al Fornitore di compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.

Venis S.p.A. (*Responsabile del trattamento dei dati personali*) nominando il Fornitore con l'avallo del Titolare del trattamento, quale Sub-Responsabile lo fa comunque salvo per qualsiasi responsabilità connessa al trattamento dei dati personali e per operazioni al trattamento di cui la stessa non è espressamente nominata *Sub-Responsabile del trattamento*.

Venis S.p.A. si impegna a tenere indenne il Fornitore da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentare l'illegittimo trattamento dei loro dati da parte del Fornitore.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questa scrittura, il *Titolare del trattamento*, il *Responsabile* del trattamento ed il *Sub-Responsabile del trattamento* si atterranno in generale a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di dati personali, Reg. CE 2016/679.